



429/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 28/09/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO DE MAIO

- Presidente - SENTENZA  
N. 1885/2011

Dott. ALDO FIALE

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 49454/2010

Dott. AMEDEO FRANCO

- Consigliere -

Dott. GIULIO SARNO

- Consigliere -

Dott. LUCA RAMACCI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI  
TRIESTE  
nei confronti di:

1)  N. IL  \* C/

avverso la sentenza n. 1046/2009 TRIBUNALE di TRIESTE, del  
17/02/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2011 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ALDO FIALE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Maria Giuseppina FODARONI*  
che ha concluso per

*l'annullamento senza rinvio della disposizione di disquesto e di  
restituzione del nebenside*

*Udito il difensore, Avv. to Boris SANDINI, il quale ha chiesto il  
rigetto del ricorso del P.G.*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udito il difensore Avv

## RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale monocratico di Trieste, con sentenza del 17.2.2010 pronunciata in esito a giudizio celebrato con rito abbreviato, assolveva [ ] T.A. [ ] – con la formula “*perché il fatto non costituisce reato*” – dal delitto di cui:

-- agli artt. 282 e 295 del D.P.R. 23.1.1973, n. 43 (contrabbando doganale), in relazione agli artt. 67 e 70 del D.P.R. n. 633/1972 (evasione della relativa I.V.A. sull'importazione)

[perché, essendo cittadino comunitario sloveno residente in territorio comunitario, introduceva in acque doganali comunitarie l'imbarcazione da diporto, tipo catamarano, denominata [ (OMISSIS) ], battente bandiera delle [ (OMISSIS) ] ed iscritta ai registri marittimi di [ (OMISSIS) ] - isola di [ (OMISSIS) ], di proprietà della 'Delphos Group Ltd.' Società extracomunitaria di cui era unico socio, ormeggiandola presso la marina di [ (OMISSIS) ] utilizzandola per uso privato ed in regime di piena disponibilità (essendone l'armatore e il comandante), senza adempiere alle operazioni doganali in materia di importazione definitiva (immissione in libera pratica): in tal modo evadendo diritti di confine per un importo pari ad euro 185.056,39 – acc. in [ (OMISSIS) ] con sequestro dell' [ (OMISSIS) ]

e disponeva la restituzione all'avente diritto del natante in sequestro.

Il Tribunale, con ampia motivazione, evidenziava la configurabilità dell'*errore sul fatto costitutivo del delitto* contestato, per avere il [ ] T. [ ] giustificatamente ritenuto che la navigazione del natante in acque comunitarie potesse considerarsi lecita, sotto il profilo fiscale, dopo avere pagato in [ (OMISSIS) ] (ove egli risiedeva) la tassa sui mezzi di navigazione e comunicato per iscritto all'ufficio delle imposte di [ (OMISSIS) ] che sarebbe seguito il pagamento dell'IVA allo scadere del periodo in cui è consentita l'importazione temporanea.

Il dissequestro e la restituzione del natante venivano disposti sull'assunto della prevalenza delle disposizioni dell'art. 323, 1° comma, e 324, 7° comma, c.p.p. su quelle dell'art. 301 del D.P.R. n. 43/1973: norme interpretate nel senso che il divieto codicistico di restituzione dei beni da confiscarsi ex art. 240 cod. pen. non si estenderebbe alla confisca obbligatoria prevista per il contrabbando doganale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il **Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste** – limitatamente al disposto dissequestro del natante – il quale ha eccepito violazione di legge, evidenziando la obbligatorietà della confisca “in presenza della materialità oggettiva del fatto di reato”.

Il difensore del [ ] T. [ ] ha depositato memoria in data 13.9.2011, alla quale – dopo avere confutato la obbligatorietà della confisca in caso di assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo del reato – ha allegato copia di un provvedimento del 6.4.2011 del direttore dell'Ufficio delle Dogane di Trieste con cui è stato annullato, *per doppia imposizione*, l'invito di pagamento originariamente emesso nei confronti del [ ] T. [ ] per l'irregolare introduzione in acque doganali comunitarie dell'imbarcazione da diporto in oggetto.

Tale provvedimento di autotutela si connette espressamente all'accertamento della circostanza che il [ ] T. [ ] “aveva già provveduto, in data [ (OMISSIS) ], all'importazione del catamarano [ (OMISSIS) ], con contestuale pagamento dei diritti doganali dovuti”.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del P.G. deve essere rigettato.

A. Lale

1. A norma dell'art. 301, 1° comma, del D.P.R. 23.1.1973, n. 43 (come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30.12.1991, n. 413), il giudice procedente per il delitto di contrabbando doganale deve "sempre" ordinare la confisca delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto".

Tale disposizione - secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte Suprema, condivisa dal Collegio - **deroga alla disciplina generale posta dall'art. 240 cod. pen.** e rende obbligatoria l'applicazione della confisca tanto nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato colpevole e condannato, tanto nel caso in cui il medesimo sia stato assolto o prosciolto per cause che non riguardano la materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra le cose ed il fatto della loro introduzione nel territorio dello Stato [vedi Cass., Sez. III: 6.5.1980, n. 5645; 19.1.1984, n. 532; 31.10.1984, n. 9569; 19.5.1986, n. 3935; 5.4.1995, n. 1253; 2.12.1997, n. 3549; 7.2.2002, n. 4739; 19.10.2007, n. 38724; 7.7.2010, n. 25887].

Per i delitti di contrabbando puniti con la sola multa, qualora venga dichiarato di non doversi procedere a carico dell'imputato, per essere il reato estinto in dipendenza di definizione amministrativa, l'art. 334 del D.P.R. n. 43/1973 toglie al giudice ordinario il potere di disporre la confisca, delegandolo all'autorità doganale.

2. Nella fattispecie in esame, però, risulta che l'imbarcazione (costruita in (OMISSIS) venne acquistata in (OMISSIS) e, al momento dell'acquisto, venne registrata in quel Paese "ai fini del pagamento della tassa sui mezzi di navigazione". Venne data inoltre contestuale comunicazione anche all'ufficio delle imposte di (OMISSIS) e questo espressamente ritenne possibile il prospettato versamento differito dell'imposta corrispondente all'IVA disciplinata in Italia.

Trattasi di vicende che, al di là della formula assolutoria adottata dal Tribunale, sostanzialmente attengono alla sussistenza del fatto delittuoso contestato e deve ritenersi, pertanto, che - a fronte del successivo pagamento in (OMISSIS) dei diritti doganali dovuti - non sussista alcun profilo di pericolosità idoneo a giustificare l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale richiesta dal P.G. ricorrente.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione  
rigetta il ricorso del P.G.

ROMA, 28.9.2011

Il Consigliere rel.

*Aldo Fidele*

Il Presidente

*Giuseppe Marini*

